
REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE DELL RISORSE EX ART. 208 D.LGS N.285/1992 AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA

ART.1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'art. 208 comma 4° del D.Lgs. n.285/91 e s.m.i., prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza per gli appartenenti alla Polizia Locale, a tempo indeterminato, con il profilo di vigilanza e non amministrativo.

Il presente regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza.

ART.2

DESTINATARI

1. Sono beneficiari della forma di assistenza e Previdenza integrativa tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale del Comune di Santa Maria della Versa in possesso della qualifica di Agente di polizia stradale di cui all' art. 12 comma 1 lett e) del D.LGS n. 285 del 1992 in servizio effettivo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. L' erogazione della quota individuale è, altresì, assoggettata ai seguenti vincoli e requisiti:

a. La previdenza integrativa decorre dall'anno dell'accordo o dalla data di assunzione, se successiva;

b. La previdenza integrativa è determinata in ragione di dodicesimi dell'importo, di anno in anno, stabilito, sulla base dei mesi di servizio effettivo svolti;

c. Per i dipendenti a tempo parziale, l'importo spettante verrà parametrato alla percentuale di part-time;

d. Per i nuovi assunti la quota di previdenza integrativa è determinata, come predetto, in ragione di dodicesimi dell'importo, di anno in anno, stabilito, sulla base dei mesi di servizio computabili. Essa decorre dalla data di assunzione, fatto salvo – e se ed in quanto – sia stato superato positivamente il periodo di prova;

e. Per i nuovi assunti (provenienti da Altri Enti e/o amministrazioni) a seguito di mobilità volontaria la quota di previdenza integrativa è determinata in ragione di dodicesimi dell'importo, di anno in anno, stabilito sulla base dei mesi di servizio computabili. Essa decorre dalla data di assunzione.

ART.3

CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. L' amministrazione Comunale si impegna a destinare annualmente per le finalità di assistenza e previdenza di cui all'art. 208, comma 8 lett. c) del Codice della strada una somma pari al 5% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del

Codice della strada riscosse dall'Ente (eccetto il caso in cui nel relativo Bilancio annuale di previsione siano superati i limiti della "spesa per il personale" imposti dalla legislazione vigente in materia) per gli operatori di polizia locale assunti a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti di cui all' art. 1 del presente Accordo.

La quota è comprensiva di tutti i contributi e gli oneri a carico del datore di lavoro.

2. La destinazione delle risorse al fondo per la previdenza integrativa della Polizia Locale non avviene automaticamente, ma è in ogni caso, effettuata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, previa verifica della possibilità dello stanziamento rispetto alle effettive disponibilità ed ai vincoli di bilancio ed ai vincoli derivanti dalle normative nel tempo vigenti in materia di finanza pubblica.

3. Il versamento avverrà, in una unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. L'obbligo contributivo del Comune di Santa Maria della Versa termina:

a. Alla cessazione del rapporto di lavoro (per dimissioni, mobilità volontaria esterna, cessione del contratto di lavoro, licenziamento, ...).

b. Alla variazione del rapporto di lavoro e mutamento di profilo per passaggio (mobilità interna) del dipendente in articolazioni organizzative diverse dalla Polizia Locale.

c. Al venir meno delle condizioni di cui all' art. 1 del presente Accordo.

5. L'obbligo contributivo del Comune di Santa Maria della Versa è sospeso:

a. Nei periodi di aspettativa retribuiti e non retribuiti del dipendente disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

b. Nei periodi di sospensione dal servizio per motivi disciplinari.

c. In caso di comando in altre amministrazioni.

6. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale sia impossibilitata, in un determinato anno, a stanziare e destinare la quota della previdenza Complementare per la Polizia Locale, nessun obbligo graverà mai a carico del lavoratore.

7. Il Servizio Finanziario, previa determinazione di impegno di spesa, provvederà ad effettuare il versamento a favore del fondo Perseo-Sirio, secondo le modalità previste dal fondo medesimo.

8. Le spese per l'accesso al Fondo, per la modifica della linea di investimento, per la cessazione e tutte le altre spese previste presenti e future dal gestore del fondo sono a carico del dipendente interessato.

ART. 4

MODALITA' PROCEDIMENTALI

A seguito dell'approvazione del Rendiconto della gestione, il Responsabile del Servizio, con apposito atto, determina l'entità delle risorse riscosse in conto competenza nell'anno precedente e di conseguenza l'importo delle risorse da destinare alla previdenza del personale.

Sulla base del suddetto atto, il Servizio Finanziario, con le modalità previste dal presente Regolamento, verserà la quota pro – capite del singolo dipendente al fondo Perseo-Sirio.

Tali somme verranno erogate in quota annuale entro il mese di dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 5

ASSUNZIONI O DIMISSIONI DI DIPENDENTI

1. L'obbligo contributivo del Comune di Santa Maria della Versa termina alla cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro o per passaggio del dipendente in profili professionali diversi da quelli di vigilanza di cui all'art. 1 del presente accordo, ovvero a seguito di mobilità esterna.
2. Il dipendente che cessi di appartenere al corpo di Polizia Locale o per il quale si risolva il rapporto di lavoro con il comune di Santa Maria della Versa ha facoltà di:
 - a. Proseguire autonomamente alla partecipazione al Fondo
 - b. Trasferire la propria posizione individuale presso altro Fondo Pensione o forma pensionistica individuale.
3. In caso di assunzioni o dimissioni nel corso dell'anno di operatori di Polizia Locale, l'importo di cui all' art.2, comma 1, del presente Accordo è rapportato in dodicesimi al periodo di servizio prestato in mensilità. I periodi di servizio fino a 15 giorni non si computano e quelli superiori a 15 giorni si computano a mese intero

ART.6

CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

1. Ciascun dipendente potrà a sua volta integrare volontariamente e autonomamente il Fondo, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Fondo.

ART. 7

TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI

1. Il dipendente, al fine di permettere l'attuazione della forma di previdenza complementare, deve acconsentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Santa Maria della Versa, nonché del gestore del fondo. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

ART. 8

ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale.
2. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare la Legge Regionale n. 4/2003, nonché il Codice della Strada, e le norme contrattuali di riferimento vigenti.
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate le eventuali circolari e/o disposizioni regolamentari incompatibili e contrastanti.
3. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge.